

CORONAVIRUS – COVID19:

1


Il decreto liquidità

IL DECRETO LIQUIDITA'
D.L. 8/4/2020 N. 23


INDICE

▶ LE FINALITÀ DEL DECRETO LIQUIDITÀ	pag. 4	5	Interventi in ambito societario	pag. 25
▶ LE PRINCIPALI NOVITÀ			Differimento entrata in vigore codice della crisi di impresa	
1 la garanzia di SACE SPA	pag. 6		disposizioni riduzione capitale sociale	
Il ruolo strategico di Sace nel decreto liquidità	pag. 7		disposizioni valutazione voci di bilancio	
La garanzia	pag. 8		disciplina dei finanziamenti ed esonero artt. 2467 e 2497 c.c.	
2 Il potenziamento del fondo di garanzia PMI	pag. 11	6	Interventi in ambito concorsuale	pag. 27
3 Il potenziamento del Golden Power	pag. 17		disposizioni per i concordati e accordi di ristrutturazione di debito	
4 L'estensione delle agevolazioni fiscali	pag. 19		disposizioni in materia di fallimento	
Credito di imposta		7	interventi in materia creditizia	pag. 30
Sospensione dei versamenti tributari			titoli di credito – sospensione scadenza	
Sospensione delle ritenute d'acconto			sottoscrizione contratti a distanza	
4.1 Le altre misure fiscali	pag. 23	8	semplificazione	pag. 34
esenzione sanzioni e interessi in caso di scostamento			rilascio pin inps a distanza	
moratoria versamenti al 16/4/2020		9	interventi in materia di lavoro	pag. 36
consegna certificazioni differita al 30/4/2020				
proroga validità certificati al 30/6/2020				

LE FINALITA' DEL DECRETO



PROTEGGERE le aziende italiane da eventuali acquisizioni o scalate di società estere



INCENTIVARE la ripresa delle attività produttive agevolando l'accesso al credito e ponendo lo Stato come garante finale delle Banche e dei soggetti garanti in prima istanza

LE PRINCIPALI NOVITÀ

1. LA GARANZIA DI SACE SPA

IL RUOLO STRATEGICO DI SACE NEL DECRETO LIQUIDITA':

A decorrere dall'anno 2020 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito **un fondo a copertura** degli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente articolo. Tale fondo e' alimentato con i premi riscossi da SACE S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A., come determinate dalla convenzione di cui al comma 9-quinquies. I premi di cui al periodo precedente sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in spesa al predetto fondo. La gestione del fondo è affidata a SACE S.p.A. che opera secondo adeguati standard prudenziali di gestione del rischio.

Ai fini del sostegno e rilancio dell'economia, **SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare**, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione Europea, **garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro.** L'attività di cui al presente comma è svolta con contabilità separata rispetto alle attività di cui al comma 9. E' accordata di diritto per gli impegni assunti ai sensi del presente comma la garanzia dello Stato a prima richiesta a favore di SACE S.p.A. Non è ammesso il ricorso diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello Stato.

Alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' riassicurato dallo Stato il 90% degli impegni in essere a tale data assunti da SACE S.p.A. derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea, ad esclusione di quelli per i quali e' già stata presentata la richiesta di indennizzo o per i quali e' stata comunicata a SACE S.p.A. il verificarsi, o la minaccia che si verifichi, un evento generatore di sinistro o un rischio incombente di sinistro, nonché di quelli per i quali e' stata rilasciata garanzia dello Stato prima dell'entrata in vigore del presente decreto- ovvero ai sensi dei commi 4 e 5. **Mentre, il 90% degli impegni assunti da SACE S.p.A. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2020, ad esclusione di quelli di cui ai commi 4 e 5, può essere riassicurato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (..).**

LA GARANZIA:

CHI

imprese di grandi dimensioni e le PMI, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, che abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo centrale di Garanzia,

COSA

concessione fino al 31 dicembre 2020 di una garanzia di SACE

pari al 90% dei finanziamenti destinati a imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e fatturato non superiore a 1,5 miliardi;

pari all'80% dei finanziamenti destinati a imprese con più di 5mila dipendenti in Italia e fatturato compreso tra 1,5 e 5 miliardi (su base consolidata);

pari al 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi (su base consolidata).

REQUISITI DEI FINANZIAMENTI GARANTITI

durata non superiore a 6 anni, con possibilità di avere fino a 24 mesi di pre-ammortamento;

impresa beneficiaria non inclusa nella categoria delle imprese in difficoltà e non avente esposizioni deteriorate, salvo quelle maturate da febbraio 2020;

importo garantito non superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo dell'impresa del 2019 e il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019;

impegno dell'impresa beneficiaria a non approvare la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all'erogazione del finanziamento e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

RIEPILOGO_GARANZIA SACE

impresa	Importo del finanziamento	Durata massima finanziamenti	Garanzia accessoria	% massimo garanzia diretta	condizioni	Termine domanda	Esclusioni
Grandi imprese e PMI + atunomi + professionisti che hanno esaurito l'accesso al Fondo PMI							
Se ≤ 5.000 dipendenti + ≤ 1,5 miliardi fatturato	Il maggiore tra: 25% del fatturato annuo 2019 e il doppio dei costi del personale del 2019	72 mesi + possibile preammortamento 24 mesi	SACE SPA	90%	1) Impegno a non approvare la distribuzione di dividendi nei 12 mesi successivi all'erogazione del finanziamento 2) gestione livelli occupazionali tramite accordi sindacali 3) Il finanziamento deve essere destinato a sostenere i costi del personale, gli investimenti o il capitale circolante delle aziende localizzate in Italia con attestazione del Legale Rappresentante	31/12/2020	Imprese in difficoltà AL 31/12/2019, esposizioni deteriorate anteriori al 29 febbraio 2020
Se ≥ 5.000 dipendenti + tra 1,5 e 5 miliardi fatturato	Il maggiore tra: 25% del fatturato annuo 2019 e il doppio dei costi del personale del 2019	72 mesi + possibile preammortamento 24 mesi		80%		31/12/2020	
Se ≥ 5.000 dipendenti + ≥ 5 miliardi fatturato	Il maggiore tra: 25% del fatturato annuo 2019 e il doppio dei costi del personale del 2019	72 mesi + possibile preammortamento 24 mesi		70%		31/12/2020	

2. IL POTENZIAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA

IL FONDO DI GARANZIA: DISPOSIZIONI FINO AL 31/12/2020

Gratuità della garanzia

Importo massimo garantito per singola impresa elevato da 2,5 a 5 milioni di euro

Estensione della garanzia su singole operazioni alle grandi imprese con numero di dipendenti non superiore a 499

Potenziamento garanzie su portafogli di finanziamenti con innalzamento a 500mln Euro al fine di incrementare la quota di erogazioni crediti per le piccole imprese a maggior rischio, attraverso l'aumento dell'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti, l'accesso alla garanzia senza valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo, l'innalzamento delle percentuali di copertura sui singoli finanziamenti inclusi nei portafogli e sull'ammontare complessivo del portafoglio.

Possibilità di accesso alla garanzia del Fondo (con copertura dell'80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione) per operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti, a condizione che sia prevista la contestuale erogazione di credito aggiuntivo al soggetto beneficiario pari ad almeno il 10% dell'importo del debito rinegoziato

Estensione automatica garanzia del Fondo per finanziamenti sospesi a causa del COVID-19 Virus

Garanzia concessa senza valutazione del soggetto beneficiario

Estensione garanzia anche in favore di soggetti segnalati in centrale rischi: "inadempienze probabili" nonché con presenza di operazioni classificate come "scadute" o "sconfinanti deteriorate" successivamente alla data del 31 gennaio 2020

Garanzia concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano di risanamento

Zero commissioni nei casi di mancato perfezionamento dei finanziamenti garantiti

Possibilità di cumulo della garanzia del Fondo con altre garanzie per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00

Anticipazione dell'erogazione del credito rispetto alla concessione della garanzia del Fondo

RIEPILOGO GARANZIA FONDO PMI ART. 16 LETT. C

impresa	Importo del finanziamento	Durata massima finanziamento	Garanzia accessoria	Importo massimo garantito	% massimo garanzia diretta	condizioni	% massima garanzia riassicurazione	Termine domanda	Esclusioni
≤ 499 dipendenti	Il doppio della spesa salariale del 2019. Imprese neo costituite la spesa salariale prevista per i primi due anni	72 mesi	Fondo di garanzia / confidi in riassicurazione	5 milioni a impresa	90%	Senza valutazione + imprese ammesse dopo il 31/12/2019 al concordato in continuità o stipulato accordi di ristrutturazione e 182 bis l.f. o presentato piano attestato 67 l.f. Senza valutazione Senza valutazione Senza valutazione	100%	31/12/2020	Inadempienze probabili o scadute o sconfinanti deteriorati e alla data del 31/1/2020 + escluse le sofferenze
	25% del fatturato totale del 2019	72 mesi			90%		100%	31/12/2020	
	Fabbisogno dichiarato in <u>autocertificazione</u> per costi capitale e investimento a 18 mesi per pmi + a 12 mesi per media impresa fino a 499 dipendenti	72 mesi			90%		100%	31/12/2020	
	Rinegoziazione debito esistente con erogazione di ulteriore capitale pari almeno al 10% del debito stesso	Non prevista			80%		90%	31/12/2020	

RIEPILOGO GARANZIA FONDO PMI ART. 16 LETT. M, N

impresa	Importo del finanziamento	Durata massima finanziamento	Garanzia accessoria	Importo massimo garantito	% massimo garanzia diretta	condizioni	% massima garanzia riassicurazione	Termine domanda	Esclusioni
≤ 499 dipendenti Attività danneggiata da Covid	25% dei ricavi del 2019 di cui all'ultimo bilancio o dichiarazione fiscale, per neo imprese in autodichiarazione – comunque MAX 25.000 EURO	72 mesi con preammortamento di 24 mesi	Fondo di garanzia / confidi in riassicurazione	5 milioni a impresa	100%	Nessuna valutazione, ma autodichiarazione pregiudizi o subito attività da covid	100%	31/12/2020	Inadempienze probabili o scadute o sconfinanti deteriorate alla data del 31/1/2020 + escluse le sofferenze
≤ 499 dipendenti Attività danneggiata da Covid + ricavi ≤ 3.200.000	Vedi tabella lett. C	Vedi tabella lett. C	Vedi tabella lett. C		90% fondo di garanzia + eventuale 10% di altro soggetto (confidi o altro)		Vedi tabella lett. C	31/12/2020	
≤ 499 dipendenti Finanziamenti erogati / stipulati post 31/1/2020	Vedi tabella lett. C o M, N a seconda delle condizioni	Vedi tabella lett. C o M, N a seconda delle condizioni	Vedi tabella lett. C o M, N a seconda delle condizioni				Domanda avanzata entro 3 mesi dalla stipula/erogazione del finanziamento	Vedi tabella lett. C o M, N a seconda delle condizioni	

3. POTENZIAMENTO DEL GOLDEN POWER

NON SOLO NEI SETTORI TRADIZIONALI DELLE INFRASTRUTTURE CRITICHE E DELLA DIFESA, MA ANCHE IN QUELLO **FINANZIARIO, CREDITIZIO, ASSICURATIVO, ENERGIA, ACQUA, TRASPORTI, SALUTE, SICUREZZA ALIMENTARE, INTELLIGENZA ARTIFICIALE, ROBOTICA, SEMICONDUTTORI, CYBER SECURITY** È STATO PREVISTO:

l'obbligo di NOTIFICA PER L'ACQUISTO A QUALSIASI TITOLO DI PARTECIPAZIONI in società nonché per le delibere, gli atti o le operazioni, adottati da un'impresa che detiene beni e rapporti nei settori sopra indicati che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione

Obbligo di notifica anche per gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazioni, DA PARTE DI SOGGETTI ESTERI, ANCHE APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché gli acquisti di partecipazioni, da parte di SOGGETTI ESTERI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, e il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento

Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica di cui ai commi 4 e 5, la Presidenza del Consiglio può avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali finalizzati al blocco dell'operazione

4. ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI

Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro

L'articolo 64 del d.l. 18 del 2020 ha riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020



Il decreto liquidità estende le tipologie di spese ammesse al credito d'imposta includendo quelle relative all'acquisto di:

- dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari),
- di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi).
- Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

SOSPENSIONE DI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

CHI:

gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con **ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro**, che hanno subito **una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di MARZO 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di **APRILE 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle **province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza** la sospensione trova applicazione a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente.

La sospensione trova altresì applicazione anche per i soggetti **con ricavi e compensi superiori a 50 milioni di euro** che hanno subito una **riduzione del fatturato superiore al 50 per cento**.

COSA:

sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, versamenti delle ritenute fiscali e previdenziali, i versamenti IVA

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020

SOSPENSIONE RITENUTA D'ACCONTO

A modifica del comma 7 dell'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede:

CHI

in favore dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto legge,

COSA

Il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18) e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020) alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e ritenute d'acconto sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

4.1 ALTRE MISURE FISCALI

solo per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di **scostamento** dell'importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell'Irap, entro il margine del 20 per cento.

considerare regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 per effetto dell'articolo 60 del d.l. 18/2020, se eseguiti **entro il 16 aprile 2020**, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

solo per l'anno 2020, la norma differisce al **30 aprile il termine entro il quale i sostituti d'imposta** devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

proroga espressamente la validità dei certificati previsti dall'articolo 17-bis del d.lgs. 241 del 9 luglio 1997, in materia di appalti, emessi dall'Agenzia delle entrate. In particolare, la proroga si riferisce ai certificati emessi entro il 29 febbraio 2020 prorogandone la validità fino al 30 giugno 2020

5. INTERVENTI IN AMBITO SOCIETARIO

Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza al 1° settembre 2021

Disposizioni in materia di riduzione del capitale sociale – messa in liquidazione della società - responsabilità degli amministratori:

- A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile

Disposizioni per la valutazione delle voci di bilancio

- Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020

Disciplina dei finanziamenti ed esonero artt. 2467 e 2497 c.c.

- Ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinques del codice civile.

6. INTERVENTI IN AMBITO CONCORSUALE

DISPOSIZIONI PER I CONCORDATI E ACCORDI DI RISTRUTTRAZIONE DI DEBITO

1. I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi.

2. Nei procedimenti per l'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 il debitore può presentare, sino all'udienza fissata per l'omologa, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale è già stata tenuta l'adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Nel procedimento per omologa del concordato preventivo il Tribunale acquisisce il parere del Commissario giudiziale. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.

SEGUE

4. IL DEBITORE CHE HA OTTENUTO LA CONCESSIONE DEL TERMINE DI CUI ALL'ARTICOLO 161, COMMA SESTO, DEL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267, CHE SIA GIÀ STATO PROROGATO DAL TRIBUNALE, PUÒ, PRIMA DELLA SCADENZA, PRESENTARE ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI UNA ULTERIORE PROROGA SINO A NOVANTA GIORNI, ANCHE NEI CASI IN CUI È STATO DEPOSITATO RICORSO PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO. **L'istanza indica gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.** Il Tribunale, acquisito il parere del Commissario giudiziale se nominato, concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi. Si applica l'articolo 161, commi settimo e ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. L'istanza di cui al comma 4 può essere presentata dal debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 182-bis, comma settimo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il Tribunale provvede in camera di consiglio omissi gli adempimenti previsti dall'articolo 182-bis, comma settimo, primo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi e che continuano a sussistere i presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui all'articolo 182-bis, primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FALLIMENTO

1. Tutti i **ricorsi** ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 **depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili.**

2. ECCEZIONE: Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla richiesta **presentata dal pubblico ministero** quando nella medesima e' fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, comma ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Quando alla dichiarazione di improcedibilita' dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10 e 69 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

7. INTERVENTI IN MATERIA CREDITIZIA

TITOLI DI CREDITO: SOSPENSIONE SCADENZA

1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore della presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

2. L'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione **e' pagabile nel giorno di presentazione.**

n.b. LA SOSPENSIONE DI CUI AL COMMA 1 SI RIFERISCE A:

- a) i termini per la presentazione al pagamento;
- b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
- c) i termini previsti per l'iscrizione nel registro della revoca delle autorizzazioni a emettere assegni e della comunicazione di preavviso di revoca delle autorizzazioni
- d) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990.

3. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; ove già pubblicati le Camere di commercio **provvedono d'ufficio alla loro cancellazione**. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386.


SOTTOSCRIZIONE CONTRATTI A DISTANZA

i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito ed hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, **anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di POSTA ELETTRONICA NON CERTIFICATA** o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità.

Il requisito della **CONSEGNA** di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.

Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di **recesso** previsto dalla legge.

8. SEMPLIFICAZIONE



RILASCIO PIN INPS a distanza : Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e per l'intero periodo ivi considerato, l'Inps e' autorizzato a rilasciare le proprie identita' digitali (PIN INPS) in maniera semplificata acquisendo telematicamente gli elementi necessari all'identificazione del richiedente, ferma restando la verifica con riconoscimento diretto, ovvero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.

9. INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO

1. Le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.

3. Le domande presentate ai sensi del comma 4 dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono esenti dall'imposta di bollo.

4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, valutati in 16 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e in soli termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 12.

V.A.C.S. STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Corso Magenta, 56 - 20123 Milano

Tel. (+39) 02.460107 / 02.43988955 · Fax (+39) 02.460386

MAIL avvocati@legalvac.it

<http://www.legalvac.it/>

<https://twitter.com/vacsavvocati>

<https://www.facebook.com/legalvac/>



38